

CONTRATTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 32, CO. 14 D.LGS. 50/2016, TRA LA REGIONE CAMPANIA E IL RTI INARCHECK S.P.A/NO GAPS CONTROLS S.R.L. PER "SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA)"

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di luglio, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente della UOD 70.05.03 "*Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata*" ing. Antonio De Falco, nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del D.D. n. 36 del 20.07.2023 della Responsabile Generale della Struttura di Missione dott.ssa Lucia Pagnozzi autorizzata a sua volta alla stipula dal combinato disposto della DGR n. 418 del 16.09.2015, del DPGR n. 224 del 06.11.2015 integrato con DPGR n. 246 del 4.12.2015 di istituzione della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB 700500, nonché del DPGR. n.1 del 07.01.2021 di conferma della citata Struttura e della DGR n.433 del 05.10.2021 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura. Il costituito Dirigente ha reso, con nota prot. n 370246 del 20.07.2023, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 E 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;
- 2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI INARCHECK S.p.A/NO GAPS CONTROLS s.r.l. - di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società INARCHECK S.p.A C.F. 03465090961, nella persona del sig. Fausto Amadasi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede legale in Milano alla Via Negri Gaetano n. 8, nella sua qualità rappresentante legale.

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico autenticato nelle firme il

22.12.2022 (rep. N. 7492) dalla dott.ssa Maria Elena Padovani, notaio iscritto al Collegio notarile del distretto di Bologna

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, l'atto di costituzione del raggruppamento è conservato in copia informatica conforme a originale analogico agli atti della Struttura di Missione.

Il RTI è costituito dalle seguenti società:

- 1) la Società INARCHECK S.p.A. (mandataria), avente sede legale in Milano alla Via Negri Gaetano n. 8;
- 2) la Società NO GAPS CONTROLS s.r.l. (mandante), avente sede legale in Bologna alla via Rimini n 10/B;

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 25.07.2023 (documento T 523883153), tramite il sistema Telemaco, da cui risulta che la Società INARCHECK S.P.A. risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di MILANO MONZA BRIANZA LODI, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 05.03.2002, codice fiscale, partita Iva e iscrizione alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi n. 03465090961, R.E.A. n MI – 1676494.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 25.07.2023 (documento T 523882933), tramite il sistema Telemaco, da cui risulta che la Società NO GAPS CONTROLS S.R.L. risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Bologna, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 31.05.1999, codice fiscale, partita Iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. n. 01974031203, R.E.A. n. BO - 402597.

Verificate dalla Struttura di Missione le seguenti richieste di informative antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia

- 1) per la società INARCHECK S.P.A. con nota prot. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0391632\_20221114 del 14.11.2022;
- 2) per la società NO GAP CONTROLS S.R.L. con nota prot. PR\_BOUTG\_Ingresso\_0129978\_20221114.

Verificato dalla Struttura di Missione che il Ministero dell'Interno per la società NO GAP CONTROLS S.R.L. ha rilasciato informazione liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3,

comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui risulta che a carico della Società e dei soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data del 14.11.2022, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del codice antimafia.

Verificato dalla Struttura di Missione, altresì, che per la società INARCHECK S.P.A. sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società INARCHECK S.P.A., prot. n. INPS\_38929763, con scadenza 01/10/2023, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società NO GAP CONTROLS S.R.L., prot. n. INPS\_36270055, con scadenza 03/10/2023, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti comparenti premettono che:

- a. in data 27.03.2019 è stato stipulato l'Accordo di Programma, tra la Regione Campania / Struttura di Missione e Comune di Afragola, in cui all'art. 3 si stabilisce che la Regione si obbliga a predisporre - attraverso i tecnici interni alla Struttura di Missione . ovvero il R.T.I. aggiudicatario del lotto n. 1 della gara proc. 2597/A SIA/1s - ed a consegnare al Comune di Afragola il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo ed eventualmente il progetto esecutivo (qualora il Comune non intenda procedere all'appalto integrato) per la realizzazione dell'impianto su citato;
- b. in data 14.08.2019 con nota 505627 il RUA ha trasmesso al Comune di Afragola il progetto di fattibilità tecnico-economica di importo pari a € 18.814.524,19, redatto dell'ing. Antonio De Falco – all'epoca dipendente non dirigente della Struttura - nominato con DD n. 5 del

21.05.2019;

- c. con D.G.R. n. 428 del 17.09.2019 la Regione ha rideterminato in aumento per un importo complessivo di € 18.814.524,19 il finanziamento concesso a titolo provvisorio al Comune di Afragola con D.D. n. 35 del 13.10.2017, per la realizzazione dell'impianto di che trattasi;
- d. con D. G. Comunale n. 137/2019 del 10.10.2019 il Comune di Afragola ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al precedente punto c.;
- e. con nota Prot.G.0061836/2019 - U - 02.12.2019 è stata attivata la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- f. con Decreto n. 151 del 14.09.2020 della UOD 92-STAFF Tecnico-amministrativo – Valutazioni Ambientali il progetto è stato escluso dalla assoggettabilità a VIA.
- g. con Ordini di servizio attuativi n. 1-Afragola prot. n. 2020.0500426 del 23.10.2020 e n. 2-Afragola prot. PG/2021/0018672 del 14.01.2021 la Struttura di Missione ha affidato al RTI ICARIA s.r.l. (Capogruppo mandataria), Lotti Ingegneria S.p.A., e Quantica Ingegneria s.r.l. il servizio di progettazione definitiva dell'impianto di compostaggio da realizzare in località Salicelle del Comune di Afragola;
- h. con nota. PG/2021/0229182 del 28.04.2021 il RUA ha trasmesso al Comune di Afragola il progetto definitivo, elaborato dal RTI summenzionato, dell'impianto di trattamento della frazione organica da 30.000 t/anno (incluso strutturante) da realizzarsi in loc. Salicelle - per un importo di € 22.948.459,47, con un incremento del quadro economico di € 4.133.945,28 rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica;
- i. con D.D. n. 29 del 04.10.2021, in attuazione della DGR 410 del 28.09.2021, il Responsabile generale/RUA ha integrato di € 4.133.945,28 il finanziamento concesso al Comune di Afragola;
- j. con determinazione a contrarre n. 738 del 27.05.2022 del Dirigente Settore LL.PP del comune di Afragola è stato incaricato l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture" della Regione Campania, di espletare la procedura di gara per l'appalto del servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva - mediante procedura per di gara, ai sensi dell'art. 26 co 4 del Dlgs. n.50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del citato decreto, nonché in conformità del, (i) Nuovo-decreto-

parametri-LLPP-dm-17-giugno-2016; (ii) Decreto 263 2 dicembre 2016; (iii) Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” – dell’intervento “Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di Afragola (NA)”;

- k. con la suindicata determinazione dirigenziale del comune di Afragola è stato approvato il capitolato speciale d’appalto del servizio con allegati, i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- l. con determinazione dirigenziale 1581 del 14.11.2022 la U.O.D.60 06 61 della G.R. della Regione Campania “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture” ha aggiudicato al INARCHECK S.p.A, con sede in Milano Via Negri Gaetano n. 8 C.F. 03465090961, come da visura camerale CCIAA di MILANO-(Monza-Brianza-Lodi) n. T 494895219 REA MI- 1676494 estratta dal Registro delle imprese in data 14/11/2022 ,in qualità di Mandataria del RTI INARCHECK S.p.A/NO GAPS CONTROLS s.r.l. giusto atto costitutivo per Notaio Maria Elena Padovani in Bologna identificato con Rep. n.7492 del 22.12.2022, dopo la verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti ex art 80 ed 83 del Codice - il servizio di verifica preventiva del progetto definitivo al progetto di fattibilità e del progetto esecutivo al progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell’impianto di compostaggio , per un importo di € 69.216,42 al netto del ribasso del 68,550% sull’importo a base d’asta di € 220.084,01 a valere sui fondi capitolo 810/15 U.P.B del Bilancio;
- m. con Determinazione RCG N° 1581/2022 DEL 14/11/2022 del Comune di Afragola il servizio di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo di realizzazione dell’impianto di compostaggio del Comune di Afragola (NA) in località Salicelle è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese INARCHECK S.P.A/NO GAPS CONTROLS S.R.L.;
- n. con D.G.R. n. 174 del 04.04.2023 l’intervento “Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel territorio di Afragola (NA)” è divenuto a titolarità regionale, per cui la Struttura di Missione 700500 è subentrata al comune nella realizzazione dello stesso;
- o. con Parere 141 – 70 – 05 – 00 – 2023, L’ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 00 ha rilasciato parere favorevole sullo schema di contratto trasmesso dalla Struttura di Missione

con nota prot. PG/2023/0327256 del 27/06/2023;

- p. con D.D. n. 36 del 20/07/2023 il Responsabile Generale della Struttura di Missione ha delegato l'ing. Antonio De Falco, dirigente della UOD 70.05.03 a stipulare, in nome e per conto della Regione Campania-Struttura di Missione 70.05, con il RTI INARCHECK S.P.A/NO GAPS CONTROLS S.R.L., il contratto per il servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art 26 co 4 del d.lgs. 50/2016, dell'intervento "impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di Afragola (NA)"
- q. che le società innanzi generalizzate sono accreditate ai sensi della norma UNI CEI EN ISO / IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

#### **Art. 1 - Premesse**

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione in uno al Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta tecnica, l'offerta economica ed offerta tempo pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD 03 della Struttura di Missione 70.05.00, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti. Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.

In riferimento alla procedura di gara, si rappresenta che il CIG è 9202790E8A.

#### **Art. 2 - Norme regolatrici**

L'appalto oggetto del presente contratto è disciplinato, oltre da quanto disposto nel medesimo, dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Linee guida n.1 ANAC approvate con delibera n.973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera ANAC n. 138 del 21.02.2018, dal capitolato speciale, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n.3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dalle disposizioni

normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato e dall' art. 1655 c.c. e seguenti.

### **Art. 3 - Oggetto del contratto**

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di verifica preventiva progettazione definitiva ed esecutiva e supporto al Responsabile del Procedimento nella validazione della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del Lgs. n.50/2016 e delle linee guida ANAC. In particolare, l'appalto riguarda: la verifica della rispondenza - nonché la verifica della conformità alla normativa vigente - degli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo al progetto dei lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di Afragola (NA).

### **Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio**

Il servizio che il RTI si obbliga a prestare si sostanzierà nella verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva e supporto al Responsabile del Procedimento nella validazione della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del Lgs. n.50/2016 e delle linee guida ANAC.

Oggetto della verifica è:

- a. la completezza della progettazione;
- b. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c. i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- d. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- e. la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- f. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- g. l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- h. la manutenibilità delle opere, ove richiesta;
- i. la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art.23 del D.Lgs.n.50/16 e s.m.i., nonché la loro conformità alla normativa vigente;

La verifica va effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente per la fase di progettazione definitiva/esecutiva, indicati dal D.lgs. n. 50/2016 e relative linee guida ANAC, nonché dalle specifiche prestazionali per la redazione delle varie fasi della

progettazione predisposte dal R.T.I. ICARIA s.r.l. (Capogruppo mandataria), Lotti ingegneria S.p.A., e Quantica ingegneria s.r.l., e con i requisiti definiti nello studio di fattibilità.

Inoltre, l'appalto ha ad oggetto le attività di seguito specificate:

1. proporre al Responsabile del Procedimento l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per eventuali integrazioni alla progettazione definitiva ed esecutiva;
2. proporre al Responsabile del Procedimento i provvedimenti più opportuni per risolvere i problemi tecnici rilevati nel progetto esecutivo;
3. informare tempestivamente la Regione Campania, per il tramite del Responsabile del Procedimento, eventuali ritardi nell'integrazione del progetto esecutivo.

#### **Art. 5 - Luogo di esecuzione dell'Appalto**

Le attività di verifica potranno essere effettuate dal RTI presso i propri uffici, mentre tutte le riunioni, sia quelle richieste dalla società sia quelle richieste dal RUP si terranno presso la sede della Struttura di Missione, via S. Lucia 81 Napoli oppure in maniera telematica.

#### **Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto**

Il presente contratto ha efficacia fra le parti a decorrere dalla data di stipula. Il RTI dovrà consegnare al RUP i rapporti conclusivi del progetto definitivo e del progetto esecutivo entro 27 giorni naturali e consecutivi così come indicati in sede di offerta, al netto di eventuali sospensioni previste dal Capitolato speciale d'appalto, decorrenti rispettivamente dalla data del verbale di avvio sotto riserva del servizio di verifica del progetto definitivo avvenuta con prot. PG/2023/0314288 del 20/06/2023 e dalla data di formale avvio del servizio di verifica del progetto esecutivo.

Il RUP potrà, in qualsiasi momento ed in caso di necessità connesse all'attività protesa alla realizzazione dell'impianto, autorizzare oppure ordinare per iscritto sospensioni temporanee dell'esecuzione del servizio, con un preavviso al soggetto Aggiudicatario di 15 giorni.

Le sospensioni dei termini sopra indicati dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il RTI dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta al RUP (anche a mezzo PEC)



non appena sia conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione delle attività di verifica

È fatto obbligo al RTI, senza diritto a maggiori compensi, di espletare il servizio di verifica su tutte quelle modifiche e/o integrazioni degli elaborati progettuali che si rendessero necessarie all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa.

Le parti concordano che la Registrazione del contratto avverrà in caso d'uso e tutti gli oneri per la relativa registrazione sono a carico del RTI.

### **Art. 7 – Responsabile del Procedimento**

La conduzione delle attività per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto è eseguita dal Responsabile del Procedimento che espletterà anche l'Alta Vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto.

Il Responsabile del Procedimento eseguirà tutte le attività previste da quadro normativo vigente, ivi comprese le verifiche di cui all'art. 1662 del Codice Civile. In particolare, il Responsabile del Procedimento provvederà a:

1. seguire lo svolgimento del servizio, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
2. controllare ed attestare la corrispondenza con l'Offerta del numero e qualifica delle persone impiegate dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;
3. evidenziare le deficienze, inadempienze, ritardi riscontrati nell'esecuzione del servizio.

I controlli, le verifiche, le disposizioni e le prescrizioni del RUP, non liberano il soggetto RTI dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione del servizio e alla rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria

### **Art. 8 - Gruppo di lavoro**

Il RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica.

L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata

richiesta, e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte del RTI (o altro). La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

#### **Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti**

Il corrispettivo del servizio è fissato in € 69.216,42 (sessantanovemiladuecentosedici/42), oltre cassa ed I.V.A., come per legge, con il quale il RTI si intende compensato di tutti gli oneri e di tutte le spese, di qualsiasi natura e genere derivanti dal presente contratto e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Tale corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, anche qualora a seguito di integrazioni progettuali il costo di esecuzione dell'impianto dovesse variare, e sarà erogato nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Modalità di pagamento e fatturazione" del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizio avverrà in due soluzioni, tenendo conto degli importi a base d'asta determinati dalla stazione appaltante per ogni singolo livello di progettazione- al netto del ribasso offerto dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio- in corrispondenza alla singola fase progettuale (progetto definitivo, progetto esecutivo) e a valle della procedura di verifica e validazione del relativo livello progettuale di cui all'art. 26 del d.lgs. 50/2016.

Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti.

In materia di fatturazione e pagamenti, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, la società aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo della Regione Campania ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'adozione del provvedimento finale del RUP.

La fattura elettronica sarà rifiutata se emessa dalla società aggiudicataria del servizio in assenza di tale comunicazione.

La Struttura di Missione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, fatto salvo ritardi connessi alle verifiche di legge, procederà alla liquidazione della relativa spesa e alla trasmissione del decreto alla Direzione Generale Risorse Finanziarie che procederà al pagamento. Il pagamento avverrà esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il soggetto Aggiudicatario intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi alla Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento richiesto, la Regione Campania provvederà, comunque, a corrispondere al soggetto Aggiudicatario del servizio nel termine sopra indicato la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

Ogni atto del RTI che possa in qualsiasi modo, diretto o indiretto, variare l'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte progettuali/architettoniche acclamate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente (progetto definitivo), deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto a mezzo PEC dalla Regione Campania attraverso il Responsabile del Procedimento

#### **Art. 10 – Cauzione**

La Regione dà atto che il RTI ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 16.01.2023 n 6001405956, stipulata con HDI Assicurazioni S.p.A. per un importo di € 40.526,21 (quarantamila cinquecentoventisei/21) pari al 58,55% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, nonché i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi ed al netto di eventuali crediti della Regione verso il RTI.

#### **Art. 11 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c, nei seguenti casi:

- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso;
- in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal capitolato speciale d'appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- sospensione o mancata ripresa della prestazione da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, tale da costituire un grave inadempimento e compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inosservanza delle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato la mancata ottemperanza delle ingiunzioni o diffide indirizzate all'appaltatore;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza dell'aggiudicataria verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S.– I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante la cessione del contratto, del credito o il subappalto da parte dell'Aggiudicataria in violazione di quanto previsto dal presente Atto;
- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- in caso di informativa antimafia positiva a carico dell'aggiudicataria;
- in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e ss. mm. ii;
- qualora venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii;
- qualora venga disposta, nei confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p.;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. In tutte le predette ipotesi, la Stazione Appaltante darà comunicazione all'Aggiudicatario del servizio della volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo di atto

stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'affidatario, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente;

- ai sensi dell'art.23 del CSA, l'accertamento di più di tre non conformità "Critiche", conformemente a quanto disposto dall'art. 27 del Capitolato speciale.
- in tutti i casi previsti dall'art. 25 del CSA.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, a seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi **a mezzo PEC**, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Resta salvo l'ulteriore diritto della Regione di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle inadempienze dell'aggiudicatario.

In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dal RTI alla Regione Campania entro il minor tempo possibile, comunque non oltre 3 giorni.

### **Art. 12 - Recesso**

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTI **con PEC**.

Dalla data d'efficacia del recesso il RTI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

Il RTI rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o

il direttore generale o il responsabile tecnico del RTI siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Il RTI, in caso di recesso da parte della Regione Campania, trasmetterà la documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto, con le modalità di cui all'art 11.

### **Art. 13 - Ritardi nelle prestazioni - Penali**

Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'espletamento dell'incarico o alle prescrizioni contenute nel presente atto, il RUP a mezzo Pec notificherà le contestazioni assegnando un termine per gli adempimenti, che non avrà effetto sospensivo o interruttivo del termine prescritto per l'adempimento delle prestazioni contrattuali. La Regione si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell'Aggiudicatario del servizio, penali per il mancato corretto adempimento delle prestazioni affidate. Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Costituiscono altresì motivi di applicazione delle penali:

- a. la mancata partecipazione del Verificatore alle eventuali riunioni di verifica con i progettisti ed alle altre riunioni eventualmente indette dal Responsabile del Procedimento, salvo quando il motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al Responsabile Unico del Procedimento e da questo accettato;
- b. mancato rispetto da parte dell'Aggiudicatario del servizio dei seguenti adempimenti: mancata organizzazione delle attività con i progettisti; mancato rispetto del termine di tre giorni per segnalare alla Stazione Appaltante eventi che possano avere influenza sull'esecuzione del servizio; mancata o tardiva comunicazione della sostituzione degli specialisti nell'ambito del Gruppo di Lavoro;

- c. la mancata o la non tempestiva notifica ai progettisti degli inadempimenti da essi commessi in relazione alla redazione del progetto esecutivo;
- d. Il mancato rispetto dei termini per la consegna dei verbali periodici relativi alle attività svolte.

Per ciascuna non conformità, le penali saranno così applicate:

- a. in caso di non conformità Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dalla Stazione Appaltante in qualsiasi momento, la penale giornaliera applicata sarà compresa tra lo 0,7 e l'1 per mille del corrispettivo contrattuale;
- b. in caso di non conformità Importante/Secondaria, compresi i ritardi per l'espletamento del servizio di verifica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dalla Stazione Appaltante in qualsiasi momento, la penale giornaliera applicata sarà compresa tra lo 0,7 e l'1 per mille del corrispettivo contrattuale.

L'applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dal corrispettivo per il servizio in occasione del pagamento successivo alla decisione in merito all'applicazione della penale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso il RTI dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il RTI prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente paragrafo non preclude il diritto della Regione Campania a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente.

Resta fermo l'obbligo del RTI di adempiere ed eseguire quanto contestato.

Quando l'importo della penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, la Regione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

#### **Art. 14 – Responsabilità verso la Regione Campania**

Il RTI è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.



È precipua responsabilità del RTI richiedere tempestivamente al RUP eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per l'esecuzione del servizio.

L'osservanza delle norme e prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dal RUP e la sua eventuale approvazione non limitano né riducono la sua piena e incondizionata responsabilità.

Il RTI dovrà correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che risultassero difettosi o eseguiti in difformità agli standard usualmente adottati a livello internazionale per l'esecuzione delle attività di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, sempre che tali difetti o difformità gli vengano comunicati dal Responsabile del Procedimento entro trenta giorni dalla loro individuazione e comunque non oltre tre mesi dal completamento del servizio oggetto del Contratto

#### **Art. 15 - Clausola di manleva**

Il RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il RTI INATCHECK S.p.A./NO GAPS CONTROLS s.r.l hanno presentato, polizza RC Professionale responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica preventiva della progettazione.: Ditta INARCHECK S.p.A. – AXA Polizza n. BL09000104 valida ed efficace sino alla data del 31/10/2024, con un massimale di € 5.000.000,00 per ogni sinistro mentre per la NO GAPS CONTROLS s.r.l. - Lloyd's Insurance Company S.A. N. A123C730745-LB valida ed efficace sino alla data del 31/03/2024 con un massimale di € 10.000.000,00 per ogni sinistro. Le società costituenti il RTI si impegnano a rinnovare le Polizze di Responsabilità Civile Professionale ovvero di sottoscrivere altre polizze avente analoghe caratteristiche rispetto a quella sopra indicata, con una durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori la cui progettazione è oggetto del servizio di verifica.

#### **Art. 16 - Obblighi sociali**

Il RTI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il RTI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

#### **Art. 17 - Vigilanza e controllo**

La Regione provvederà al controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Il RTI è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta erogazione del servizio e dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il certificato di verifica di conformità dei servizi, disciplinato dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016, verrà rilasciato in corrispondenza alla singola fase progettuale (progetto definitivo, progetto esecutivo) e a valle della procedura di verifica e validazione del relativo livello progettuale di cui all'art. 26 del d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 18 –Disciplina del subappalto**

In conformità al capo VII delle Linee guida n. 1 ANAC, nonché all'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, la Società RINA Check s.r.l. non potrà avvalersi del subappalto nelle attività di verifica della progettazione.

#### **Art. 19 - Obblighi di riservatezza**

Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione delle Società raggruppate a gare e appalti. Il RTI nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui viene in possesso in conseguenza dell'appalto adotta le necessarie ed idonee misure di sicurezza al fine di non compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

Il RTI sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Art. 20 – Divieto di sostituzione**

E' fatto divieto di modificare la composizione del raggruppamento salvo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 21 - Incompatibilità**

Ai sensi dell'art. 29 del CSA, per il soggetto Aggiudicatario del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

Il RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,

autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalle società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il RTI si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

Il RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; il RTI si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il RTI prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RTI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

### **Art. 23 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della RTI Inarcheck S.p.A. – no Gap s.r.l. è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione ( Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate,

nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTI.

#### **Art. 24 - Clausola anti pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, Il RTI dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alle Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 25 – Foro competente**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

#### **Art. 26 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità**

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

### **Art. 27 - Obblighi di tracciabilità finanziaria**

Il RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto. Il RTI ha comunicato con nota assunta in carico al n. PG/379789 del 26/07/2023 gli estremi del conto corrente dedicato della mandataria Inarcheck S.p.A. e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

Gli estremi identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti: Codice IBAN [REDACTED], e le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono le seguenti: Sig Fausto Amadasi nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED].

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi all'appalto oggetto del presente contratto. La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Il RTI si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di sette (7) giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **Art. 28 - Codice del comportamento**

IL RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

### Articolo 29 – Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto

All’atto della consegna del servizio, il RTI è tenuto a indicare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per reciproche comunicazioni relative all’esecuzione del contratto, nonché i relativi numeri di telefono, fax, e-mail e Pec.

Ogni variazione di designazione della figura del responsabile del RTI, dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Procedimento.

### Articolo 30 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: [struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it](mailto:struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it)
- 2) RTI: [inarcheck@geopec.it](mailto:inarcheck@geopec.it).

Napoli, lì

Per la REGIONE CAMPANIA

Documento  
firmato da:  
ANTONIO De  
FALCO  
28.07.2023  
11:22:58 UTC



Per il RTI INARCHECK/NO GAP

FAUSTO  
AMADASI  
28.07.2023  
08:49:32  
GMT+00:00



### Art. 32 – Approvazione in forma specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 2° comma del Codice Civile le clausole di cui all’art 25 – Foro Competente.

Napoli, lì

Per la REGIONE CAMPANIA

Documento firmato da:  
ANTONIO De FALCO  
28.07.2023 11:26:29 UTC



Per il RTI INARCHECK/NO GAP

FAUSTO  
AMADASI  
28.07.2023  
08:49:31  
GMT+00:00

